

DELIBERA N. 21/2022

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / ULTRACOMM XXX

(GU14/473563/2021)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 26/05/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, prorogato con delibera n. 683/20/CONS, recante "*Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*";

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX del 10/11/2021 acquisita con protocollo n. 0XXX08 del 10/11/2021;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 26/05/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito di conciliazione semplificata, chiusa con esito negativo per mancata comparizione del gestore in data 08/11/2021, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 10/11/2021 nei confronti della società Ultracomm XXX d'ora in poi Ultracomm, lamentando quanto nel seguito descritto.

Titolare di contratto con Ultracomm relativamente alla linea 051XXXXX4, con comunicazione formale del 08/06/2021, inoltrata via fax ed a mezzo raccomandata, ne richiedeva la cessazione.

Dopo 30 gg interrompeva RID di pagamento.

Pervenivano richieste di pagamento per fatturazione successiva.

In base a tali premesse, l'utente richiede lo storno totale della fatturazione successiva alla richiesta cessazione contrattuale e il ritiro della pratica di recupero del credito.

2. La posizione dell'operatore

Ultracom, pur avendo aderito alla procedura conciliativa semplificata, non ha poi, in quella sede, formulato alcuna proposta, né ha prodotto alcuna memoria o documentazione utile ai sensi dell'art. 16, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 390/21/CONS.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte di Ultracom e data, inoltre, la mancata allegazione di documenti difensivi da parte dello stesso, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dall'istante.

Ciò premesso, la richiesta di storno integrale dell'insoluto e di ritiro della pratica di recupero del credito non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Tale criterio assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale discrimen che orienta il giudicante.

Ebbene, rispetto alla fattispecie in esame, il suddetto onere probatorio non risulta essere stato minimamente assolto da parte dell'istante, il quale, a parte la richiesta di cessazione del contratto (presente nel fascicolo documentale dell'UG/XXX/2021), inoltrata ad Ultracom a mezzo fax e raccomandata in data 08/06/2021, e un sollecito dell'operatore relativo al pagamento di fatture, peraltro di contenuto del tutto generico, oltre che non datato e non riportante l'indicazione di alcun destinatario, non ha, in effetti, prodotto alcunché (copia del contratto e, soprattutto, delle fatture ricevute e qui contestate) a supporto di quanto lamentato (ovvero, in riferimento all'utenza 051XXXXX4, indebita fatturazione, poiché asseritamente emessa da Ultracom successivamente a cessazione del contratto), così da rendere, di fatto, la richiesta avanzata assolutamente indeterminata e non suffragata da alcuna prova e, quindi, non accoglibile.

Si richiama, in merito, l'orientamento costante di Agcom e di questo Corecom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia

l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/ CIR, e delibera Corecom E-R n. 7/21).

Per tutte le ragioni suesposte, si ribadisce la non accoglibilità della richiesta avanzata.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di Ultracomm XXX per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 26/05/2022

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi